




FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua nei settori
del Credito e delle Assicurazioni

Indicazioni per la scelta del Regime di Aiuti di Stato



Normativa relativa agli Aiuti di Stato

Le normative applicabili in materia di Aiuti di Stato sono le seguenti:

- Regolamento CE N.800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
- Regolamento CE N.1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

Regolamento CE N. 800/2008 – Aiuti alla formazione

Il Soggetto Proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto in conformità al Reg. CE 800/2008 entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro.

	Formazione generale	Formazione specifica
Grandi imprese	60%	25%
Medie imprese	70%	35%
Piccole imprese	80%	45%

Per *formazione generale*, ai sensi del Regolamento CE 800/2008, si intende la formazione che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca conoscenze e competenze ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

Per *formazione specifica*, ai sensi del Regolamento CE 800/2008, s'intende la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura,

occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente. E' *formazione specifica*, ad esempio, quella erogata per una migration informatica.

Rispetto a quanto riportato nel riquadro, è previsto un contributo aggiuntivo nella misura del 10% se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.

L'intensità di aiuti massima è fissata all'80% dei costi ammissibili, anche qualora concorressero tutti i fattori riportati. Se per esempio una piccola impresa richiedesse finanziamenti per un progetto formativo che coinvolgesse lavoratori svantaggiati o disabili il massimo del contributo sarebbe dell'80%.

I criteri di definizione delle PMI sono indicati nell'Allegato 1 al Reg. CE 800/2008 come segue:

- si definiscono *medie imprese* le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio¹ annuo non supera i 43 milioni di euro;
- si definisce *piccola impresa* un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Nel rispetto di quanto indicato all'art.3 dell'Allegato 1, le imprese non autonome sono da considerarsi *grandi imprese*.

Regolamento CE N. 1998/2006 - Aiuti di importanza minore (*de minimis*)

Il Soggetto Proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE N.1998/2006 sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

La regola del *de minimis* implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati

¹ Come indicato nel Decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive per l'*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

sotto forma di *de minimis*, superiori a 200 mila euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del *de minimis*, appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La disciplina prevista nel Regolamento CE N.1998/2006 si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

L'impresa che intenda avvalersi del suddetto Regime di Aiuti, deve calcolare i contributi di *de minimis* ricevuti negli ultimi tre anni (compreso quello per cui si richiede il finanziamento) alla sua attuale realtà economico – giuridica.

Di conseguenza, se nei tre anni presi in considerazione l'impresa ha modificato il suo settore di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è avvenuta, non considerando – per il rispetto della regola *de minimis* – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice variazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da Srl a SpA), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, l'impresa conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, pertanto il calcolo dei contributi *de minimis* ricevuti nei tre anni dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti precedentemente alla modifica intervenuta.

Costi ammissibili

Secondo quanto riportato nel Regolamento CE 800/2008 sono considerati costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione: i costi del personale docente, le spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione, altre voci di spesa correnti (materiali e forniture con attinenza diretta al progetto), ammortamento degli strumenti e delle attrezzature.

E' da osservare che sono inclusi nei costi ammissibili i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili. Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.